



CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 1802 c.o.m.

Omogeneizzazione stipendiale

Al fine di completare l'omogeneizzazione stipendiale con le Forze di polizia a ordinamento militare, e' attribuito agli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che hanno prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al colonnello con relative modalita' di determinazione e progressione economica. Allo stesso fine, e' attribuito agli ufficiali che hanno prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al generale di brigata con relative modalita' di determinazione e progressione economica. Fino a quando non ricorrono le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dai commi 1 e 2, agli ufficiali che hanno prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante e' attribuito lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali e' previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il suddetto trattamento e' attribuito secondo le modalita' previste dai commi 1 e 2. Gli importi previsti dal presente articolo non sono in alcun caso cumulabili tra loro, ne' con il beneficio dell'assegno funzionale di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Il beneficio dell'omogeneizzazione, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita, non esclude l'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio previsti dagli articoli 1863 e 1911.

Versione in vigore dal 8 maggio 2010 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 gennaio 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto

Codice dell'ordinamento militare

Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Sesto — Trattamento economico, assistenza e benessere
Titolo	IV — Personale militare fino al grado di capitano
Capo	II — Trattamento economico stipendiale aggiuntivo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-1802-omogeneizzazione-stipendiale/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it